

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 641</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASINI PIER FERDINANDO, FERRARI SILVESTRO,  
FONTANA, SANZA, VERNOLA**

*Presentata il 12 ottobre 1983*

**Norme a favore degli invalidi per cause dipendenti  
da residuati di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sentiamo il dovere di sottoporre alla vostra attenzione la presente proposta di legge, quale atto di giustizia verso un esiguo numero di cittadini divenuti invalidi a causa dello scoppio di ordigni di guerra abbandonati dai militari in tempo di pace a seguito delle esercitazioni.

La presente proposta di legge non introduce nella legislazione principi innovatori, ma estende ai cittadini di cui sopra le norme previste per coloro che si trovano nelle stesse condizioni a seguito dello scoppio di ordigni abbandonati durante la guerra.

Se gli organi competenti dello Stato applicassero le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive

modificazioni, secondo lo spirito di quanto espresso dai parlamentari durante lo *iter* della legge stessa, oggi non ci troveremmo ad affrontare il problema in questione, la cui soluzione rappresenta un atto di equità.

L'onere finanziario conseguente all'approvazione della presente proposta di legge è del tutto trascurabile, in quanto i beneficiari costituiscono, come già detto, un numero molto esiguo che non supera le tre decine.

Per quanto sopra detto auspichiamo vivamente che la presente proposta sia approvata dal Parlamento con la massima urgenza, poiché da diversi anni giace in Parlamento senza una adeguata conclusione del suo *iter*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ai congiunti dei cittadini italiani morti a causa di ordigni, esplosivi o armi, lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate in occasione di esercitazioni combinate o isolate, sono estesi i benefici previsti dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

## ART. 2.

Ai cittadini italiani divenuti invalidi per qualsiasi fatto causato da ordigni, esplosivi, armi, lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate in occasione di esercitazioni combinate o isolate, con le stesse norme previste sulle pensioni di guerra in favore degli infortunati civili, sono conferite pensioni privilegiate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

## ART. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano a domanda da parte degli aventi diritto anche per tutti gli eventi verificatisi precedentemente alla presente legge.

Agli aventi diritto sono conferite pensioni equiparate alle vittime civili di guerra come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con decorrenza dalla data dell'infortunio.

L'erogazione dei benefici previsti dai succitati articoli è a carico del Ministero della difesa.